

Codice A1103A

D.D. 10 settembre 2025, n. 883

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per insufficienza di prove (Fasc. n. 2 VID2020).



ATTO DD 883/A1103A/2025

DEL 10/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per insufficienza di prove (Fasc. n. 2 VID2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 15.12.2020 dalla regione Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di *omissis* a carico dei signori:

- *omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di *omissis*
- *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di *omissis* nonché gestore materiale della stessa;
- *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis* in qualità di *omissis*
- *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis* in qualità di *omissis* soggetto commissionante le opere eseguite;
- *omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* in qualità di *omissis*, all'epoca dei fatti, del Comune di *omissis*;
- *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di Responsabile unico del procedimento per conto dell'*omissis*

in qualità di trasgressori nonché della/del:

- *omissis* con sede legale in *omissis* ditta esecutrice delle opere ed appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del *omissis* (oggetto di contributo P.S.R. 2014 -2020 – beneficiario *omissis*);
- *omissis* con sede in *omissis* in qualità di Ente concessionante le opere;
- *omissis* con sede in *omissis* in qualità di ente autorizzante le opere nella persona del sindaco pro tempore;
- *omissis* con sede in *omissis*, Ente beneficiario della Misura PSR citata e soggetto commissionante le opere,

in qualità di obbligati in solido,

nei confronti dei quali, con processo verbale n. 55/2020 del 29.08.2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati “lungo un tratto di pista interessante in parte il

Comune di omissis ed in parte il Comune di omissis collegante loc. omissis con località omissis, sul confine tra i due comuni ed il successivo omissis sito nel territorio del Comune di omissis, attraverso la pendice sud ovest di Cima Guardiola e la pendice ovest del Monte della Piastra”, a seguito di sopralluogo svolto in data 25.10.2018, è stato accertato quanto segue:

violazione dell’art. 1, c. 3 della L.r. 45/1989 relativo all’esecuzione di trasformazione o modificazione d’uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici senza la prescritta autorizzazione.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che i rappresentanti della Società esecutrice materialmente dei lavori (i sopra richiamati *omissis*) si sono avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 uscendo di fatto dal presente procedimento;

preso invece atto degli articolati scritti difensivi presentati, nei termini, dai rispettivi legali incaricati dagli altri soggetti coinvolti nel procedimento, come previsto dall’art. 18 della medesima legge ove, tra le altre argomentazioni, viene sollevata la tardività della contestazione essendo i fatti riconducibili all’autunno del 2018;

tenuto conto del tempo oggettivamente intercorso dalla condotta contestata e preso soprattutto atto che i rappresentanti della ditta materialmente autrice della condotta qui contestata hanno provveduto, nei termini, al pagamento del verbale nella misura ridotta, così come previsto dalla normativa sugli illeciti amministrativi ex Legge 689/1981;

dato altresì atto della difficile attribuibilità di una specifica responsabilità, seppur a titolo di concorso, ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, a vario titolo, nella vicenda, così come delineato nel verbale *de quo*;

ritenuto infine, stante anche le dettagliate argomentazioni di controparte sollevate nei rispettivi scritti difensivi che, in un eventuale contenzioso, il correlato rischio di soccombenza sarebbe elevato;

preso pertanto atto, per le ragioni sopra esposte ed in un’ottica di economia procedimentale, che con ciò si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stato elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo nei confronti dei soggetti istituzionali di cui sopra;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l’art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti